



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI VARESE

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice di pace dott. Giuseppe Rabossi  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

SENTENZA  
~~11/16~~ 16  
OGGETTO:  
OSA  
~~11/15~~ 15  
R.G.

Nel giudizio di opposizione ex d.lgs. n. 150/2011

N.R.G. ~~11/15~~/C/2015 promosso da

~~11/15~~ – con l'avv. Antonella Schirripa

contro

**Comune di Gallarate** – in giudizio personalmente

e contro

**Equitalia Nord s.p.a.** - non costituita in giudizio.

**Conclusioni delle parti - L'opponente** in via preliminare: dichiarare nulla la cartella esattoriale per difetto di legittimazione passiva e per l'effetto sospendere l'efficacia esecutiva dell'impugnata cartella esattoriale.

Nel merito: dichiarare illegittima la cartella esattoriale impugnata per i motivi di cui in premessa con ogni ulteriore conseguenza di legge.

Con vittoria di spese anche generali al 12,5%, diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto legale antistatario.

L'opposto Comune di Gallarate ha concluso in via principale per il rigetto dell'opposizione dell'attore perché totalmente infondata, essendo la cartella in questione perfetta ed efficace e gli atti presupposti correttamente notificati.

In ogni caso, compensare le spese di giudizio.

Oggetto del giudizio è l'opposizione contro la cartella esattoriale n. 177 2015 0012054986 della Equitalia Nord s.p.a., portante l'intimazione al pagamento della complessiva somma di € 251,54 per sanzione pecuniaria ed accessori conseguenti ad

BA

una violazione di norme del c.d.s. (art. 7) accertata dalla Polizia Locale del comune di Gallarate e contestata con il verbale n. 41534Z/2013/V del 18 settembre 2013.

Motivi dell'opposizione sono l'omessa o comunque illegittima notificazione del verbale su cui si fonda la cartella esattoriale impugnata e la carenza di legittimazione passiva dell'odierno opponente.

#### **Motivi della decisione**

Il ricorso è fondato deve essere accolto.

Si osserva anzitutto che la notificazione del verbale di contestazione all'odierno ricorrente nella sua qualità di amministratore unico della [REDACTED] effettuata in conseguenza dell'omessa notificazione a detta società, non appare legittima.

Una volta accertato che essa aveva trasferito la sua sede legale in via [REDACTED] n. [REDACTED] a Roma il fatto che all'agente postale risultasse ivi sconosciuta è del tutto irrilevante poiché, essendo certa la sede, la notificazione sarebbe dovuta avvenire ai sensi dell'art. 8 della legge n. 890/1982 (in temporanea assenza del destinatario).

In secondo luogo la notificazione della cartella esattoriale all'odierno ricorrente quale persona fisica, tale identificata tramite il suo codice fiscale, e non nella sua qualità di amministratore unico della [REDACTED] è anch'essa illegittima poiché l'obbligazione di pagamento non fa capo alla persona fisica bensì alla persona giuridica, con conseguente carenza di legittimazione passiva dell'odierno ricorrente.

In conseguenza di questo duplice vizio la cartella esattoriale impugnata deve essere annullata.

Si ritiene di condannare la convenuta Equitalia Nord, a motivo della violazione del principio fondamentale in tema di soggetto responsabile per le violazioni amministrative, al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del limite di cui all'ultimo comma dell'art. 91 c.p.c.

#### **P.Q.M.**

In accoglimento del ricorso, annulla la cartella esattoriale n. 117 2015 0012054986 dell'Equitalia Nord s.p.a.

Condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite che  
liquida in € 250,00 onnicomprensivi disponendo la distrazione in favore del difensore  
del ricorrente.

Varese, 12 aprile 2016.

Il giudice di pace  
dott. Giuseppe Rabossi.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Varese, 18 APR. 2016  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Emanuela MICHELI

e di  
del  
one  
  
rno  
nte.  
vare  
  
a n.  
atto  
e ai  
  
iale  
à di  
ché  
ona  
  
sere  
  
del  
ioni  
ono  
art.  
  
986

*M*